

REGOLAMENTO (CEE) N. 3298/85 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 1985
che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2982/85⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2982/85 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore 2 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 286 del 26. 10. 1985, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate⁽¹⁾ per il periodo che inizia il 2 dicembre 1985

(ECU/100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Importo |
|--------------------------------------|----------------|
| | — Peso netto — |
| 02.01 A II b) 1 | 230,091 |
| 02.01 A II b) 2 | 184,072 (a) |
| 02.01 A II b) 3 | 287,614 |
| 02.01 A II b) 4 aa) | 345,136 |
| 02.01 A II b) 4 bb) 11 | 287,614 (a) |
| 02.01 A II b) 4 bb) 22 (b) | 287,614 (a) |
| 02.01 A II b) 4 bb) 33 | 395,756 (a) |

(¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.